

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017  
320/2017/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN  
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'articolo 45;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" (di seguito: ARG/gas 120/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)" (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante “Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08” (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas, recante “Avvio di ventitre procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per l’accertamento di violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione” (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas” (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);

**FATTO:**

1. Ai sensi dell’art. 11, della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (raccolta dati “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale, è emerso che alcune di esse, tra cui GASPIU’ Distribuzione S.r.l. (di seguito: GASPIU’ o società), non hanno rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo, di cui all’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, di mettere in servizio, al 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/GAS, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici, tra cui GASPIU’, un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi. In particolare, a GASPIU’, è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 48%.
4. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato due memorie (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 9494 - 8 marzo 2013 e con prot. Autorità 11180 - 21 marzo 2013), oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 6 giugno 2013 (prot. Autorità 20830).

5. Con nota del 15 febbraio 2013 (prot. Autorità 6310), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale davanti al Collegio.
6. In data 5 marzo 2013 (prot. Autorità 8910) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
7. Con nota 13 giugno 2013 (prot. Autorità 21757), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. La società ha, successivamente, inviato una memoria di replica, acquisita con prot. Autorità 26209, del 26 luglio 2013 (prot. Autorità 26209), rinunciando all'audizione finale innanzi al Collegio.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri *“provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso”*.
10. A tal fine l'Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, *“Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale”*.
11. L'articolo 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura – ai sensi dell'articolo 52 della RTDG *“il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti”* – metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto, per la totalità dei punti, entro il 29 febbraio 2012.
12. La deliberazione ARG/gas 155/08 è stata superata dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, contenente modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas ovvero dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi. Peraltro, l'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione 631/2013/R/gas, ha lasciato immutato il suddetto obbligo di mettere in servizio, presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, gruppi di misura conformi a determinati requisiti funzionali minimi.
13. Il combinato disposto dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'articolo 52 della RTDG stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese

distributrici di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede, transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.

14. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'articolo 49, della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", stabilisce:
  - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;
  - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.
15. Nel mese di luglio 2012, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40 il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012.
16. Nell'ambito della predetta raccolta, GASPIU' ha comunicato che, su 50 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012, era stato messo in servizio 1 solo gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; la percentuale di inadempienza della società risultava, pertanto, pari al 48%, oltre il 50% che dà luogo all'applicazione della sola penale.

#### Argomentazioni della società

17. Con le note depositate nel corso del procedimento (in particolare le note 8 marzo 2013 - prot. Autorità 9494 e 26 luglio 2013 - prot. Autorità 26209) la società, pur ammettendo la condotta contestata, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine, l'irrogazione della sanzione nella misura minima, oltre alla non adozione di provvedimenti prescrittivi, per le seguenti ragioni.
18. In primo luogo, il mancato rispetto dell'obbligo in esame sarebbe determinato da cause indipendenti dall'operato di GASPIU', quali: a) il subentro, avvenuto soltanto nel mese di giugno 2011, nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di Rozzano (a meno di un anno, dunque, dalla scadenza del termine per la messa in servizio di misuratori elettronici di classe superiore a G40); b) il contenzioso promosso avanti al Giudice amministrativo dal concorrente secondo classificato nella gara, indetta dal Comune di Rozzano, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.

19. A sostegno della rilevanza della circostanza sub a), GASPIU', nelle note depositate, ha invocato l'applicazione delle previsioni della deliberazione ARG/gas 120/08, che danno rilievo al "periodo di subentro" per limitare o escludere, a carico dell'impresa subentrante, l'applicazione di determinati obblighi di comunicazione e relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione gas.
20. Con riferimento alla circostanza sub b), la società ha richiamato la stipula di un accordo integrativo con il Comune che avrebbe limitato, fino alla definizione del contenzioso, gli oneri di GASPIU' ad alcuni interventi tra i quali non sarebbe rientrata la messa in servizio dei misuratori in questione.
21. Nel corso del procedimento, la società ha, altresì, dimostrato di aver completato, alla data del 7 marzo 2013, l'installazione e la messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per la totalità dei punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 che, a seguito di verifiche, erano risultati 44 (anziché 50, come dichiarato dalla società nella raccolta di telegestione gas sulla base dei dati resi disponibili dal precedente distributore).
22. Ai fini della quantificazione della sanzione, la condotta contestata sarebbe di lieve entità, non avendo pregiudicato la sicurezza del servizio di distribuzione, né arrecato danni ai clienti finali.
23. Infine GASPIU', che non risulta destinataria di altri provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità, non avrebbe ottenuto indebiti vantaggi economici, avendo comunque sostenuto l'onere economico per l'installazione di misuratori conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08.

#### Valutazione delle argomentazioni della società

24. Le argomentazioni della società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'illecito contestato;
25. Per quanto riguarda la prima circostanza si osserva che l'obbligo *de quo* è stato introdotto con la deliberazione ARG/gas 155/08, entrata in vigore nel mese di ottobre 2008, che GASPIU' avrebbe dovuto conoscere al momento del subentro e dunque adempiere al 29 febbraio 2012. A tal riguardo, infatti, gli otto mesi intercorrenti dal subentro nella gestione del servizio di distribuzione (giugno 2011) e la scadenza del termine di adempimento (29 febbraio 2012) risultano un congruo lasso temporale per porre in essere l'adempimento, considerato che la società avrebbe dovuto essere edotta della situazione dei gruppi di misura lasciata dal precedente gestore.
26. Quanto alla deliberazione ARG/gas 120/08, richiamata da GASPIU', si rileva che tale provvedimento disciplina una materia – la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas – del tutto diversa da quella – la messa in servizio di gruppi di misura gas con funzioni di telelettura e telegestione – regolata dalla deliberazione ARG/gas 155/08 e, quindi, non appare possibile operare nessun confronto. Si osserva inoltre che, laddove l'Autorità ha

ritenuto che il subentro di un esercente costituisca una situazione legittimante limitazioni o esclusioni di obblighi imposti dalla regolazione lo ha espressamente previsto, come appunto ha fatto con la deliberazione ARG/gas 120/08. Al contrario, la deliberazione ARG/gas 155/08 non contiene alcuna previsione in tal senso, con la conseguenza che il subentro di un'impresa distributrice ad un'altra non incide sull'obbligo in esame.

27. La responsabilità di GASPIU' non può venir meno neppure se si considera la circostanza relativa al contenzioso promosso dalla società seconda classificata nella gara di affidamento del servizio di distribuzione, non potendo ricollegarsi al predetto contenzioso alcun effetto sospensivo dell'obbligo in esame. Neppure la clausola dell'accordo integrativo del contratto di servizio stipulato con il Comune di Rozzano, che, fino alla definizione del suddetto contenzioso, limitava gli oneri di GASPIU' ad alcuni interventi tra cui non sarebbe rientrata la messa in servizio dei misuratori in questione, può, infine, modificare e/o derogare gli obblighi stabiliti dalla regolazione.
28. Le altre circostanze relative alla messa in servizio di tutti i misuratori elettronici di classe *maggiore* di G40 e l'asserita lieve gravità della violazione non fanno venire meno la violazione contestata, assumendo rilievo ai soli fini della quantificazione della sanzione.
29. La società, con la nota 21 marzo 2013 - prot. 11180, ha dimostrato che per la totalità dei punti di riconsegna dotati di misuratore di classe superiore a G40 esistenti sulla propria rete di distribuzione del gas naturale - 44 (anziché 50) come asseverato con la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del giugno 2013 acquisita in data 6 giugno 2013 (prot. Autorità 20830) - la messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 è stata completata in data 7 marzo 2013; non sussiste, pertanto, l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

30. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
31. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, GASPIU' non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*), così da promuovere la

concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono altresì di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il danno agli utenti e ai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente, i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* gas conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.

32. La violazione non ha determinato, a favore della società, indebiti vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli finanziari connaturati alla tardività di un qualsivoglia investimento.
33. Assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, era stato messo in servizio un solo misuratore di classe superiore a G40 conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 su 44, dunque con un'alta percentuale di inadempienza (pari a circa il 48%, ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale). In senso favorevole alla società, sia pure con minore rilievo, va considerato il modesto numero di clienti finali (43) coinvolti nella violazione contestata.
34. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che, a marzo 2013, la società risulti aver completato la messa in servizio dei gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti sulla propria rete di distribuzione.
35. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti. In particolare, la circostanza che a marzo 2013 la società abbia completato la messa in servizio dei gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, da un lato, costituisce cessazione della violazione e per tale motivo è stata valorizzata sotto il profilo della gravità e, dall'altro, fa venir meno la necessità di adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95. Poiché ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, uno stesso fatto può essere valutato una sola volta, tale circostanza non può essere ulteriormente valorizzata sotto il criterio dell'*opera svolta dall'agente*.
36. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, GASPIU' non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
37. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante, realizzato nell'anno 2011 da GASPIU', è pari a euro 123.000,00 (centoventitremila/00).

38. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 8.500 (ottomilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di GASPIU' Distribuzione S.r.l., dell'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a GASPIU' Distribuzione S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 8.500 (ottomilacinquecento/00);
3. di ordinare, a GASPIU' Distribuzione S.r.l., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a GASPIU' Distribuzione S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nonché, via mail, all'indirizzo [riscossione@autorita.energia.it](mailto:riscossione@autorita.energia.it);
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a GASPIU' Distribuzione S.r.l., viale Certosa 1, 20149 Milano e all'indirizzo pec [gaspiudistribuzione@pec.it](mailto:gaspiudistribuzione@pec.it), nonché agli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, c/o Studio Legale Bonora&Associati, Piazzetta Umberto Giordano, 4, 20100 - Milano e agli indirizzi email [l.giuri@studiobonora.it](mailto:l.giuri@studiobonora.it) e [m.massimino@studiobonora.it](mailto:m.massimino@studiobonora.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*